



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

Tel. 0863979525 e-mail: info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it

UFFICIO TECNICO

BANDO DI CONCORSO per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Vista la L.R. n. 96/96 e successive modifiche e integrazioni

Vista la Legge 6/3/1998 n. 40

Vista la Legge 23/05/2014, n. 80

Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e sino alla data del **13/12/2026** i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di E.R.P., comunali e dell'Ater, disponibili e che, nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva, si renderanno disponibili nel Comune di Civitella Roveto;

Art. 1. - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

A norma dell'art. 2 della L. R. 25.10.1996 n. 96, i requisiti per la partecipazione al bando sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che emana il bando, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cospicuo di reddito;
- b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;
- b-ter) non avere riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 ([7]) della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre.



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

Tel. 0863979525 e-mail: info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it

UFFICIO TECNICO

Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);

- d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.

Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392 del 1978, e con i seguenti parametri:

1. Superficie corrispondente allo standard abitativo regionale.
Superficie convenzionale complessiva:
(superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio);
45 mq + 9 mq = mq 54 per 1-2 persone;
60 mq + 12 mq = mq 72 per 3-4 persone;
75 mq + 15 mq = mq 90 per 5 persone;
95 mq + 19 mq = mq 114 per 6 persone e oltre.
 2. Tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3: parametro 1,05.
 3. Classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente.
Qualora trattasi di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0.80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti.
 4. Coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00.
 5. Coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i Comuni.
 6. Coefficiente di vetustà pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente.
 7. Coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00.
- e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;
- f) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE deve risultare non superiore all'importo annuo di euro 15.853,63. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, disciplina i limiti ISE/ISEE e di reddito in base al numero dei componenti il nucleo familiare e provvede, altresì, al loro periodico aggiornamento; può, inoltre, autorizzare la deroga ai suddetti limiti per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali;
- f-bis) ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 (regolamento ISEE), non possono presentare domanda i figli maggiorenni, anche se non conviventi con i genitori, finché non costituiscono un autonomo nucleo familiare. Invece, possono presentare domanda i figli che:
1. non risultano più a carico dei genitori ai fini IRPEF e quindi hanno un reddito superiore a €



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

Tel. 0863979525 e-mail: info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it

UFFICIO TECNICO

4.000,00 fino a 24 anni, e superiore a € 2.840,51 da 24 anni in su;

2. sono sposati o hanno figli; non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g-ter) la domanda è ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione di terreni e edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;

g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.

Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) e), g), g-quater) del primo comma e alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 34 della L.R. 96/96, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

Le attestazioni Isee non coerenti con il nucleo familiare anagrafico e con dati auto dichiarati su redditi e patrimoni difforni da quelli in possesso dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate comporteranno l'esclusione della domanda dalla graduatoria.

I requisiti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione.

Non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica coloro i quali hanno occupato abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva, ai sensi dell'art. 5 Legge n. 80/14.

Art. 2. – NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza.



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

Tel. 0863979525 e-mail: info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it

UFFICIO TECNICO

La valutazione del nucleo familiare verrà altresì effettuata ai sensi della L.R. 31/2001 di seguito riportata:

Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso.

Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi.

Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi.

Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo.

Si tiene altresì conto che prima dell'approvazione della graduatoria definitiva possono verificarsi variazioni numeriche (le variazioni numeriche possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da morte di membri del nucleo familiare) del nucleo familiare.

Art. 3. - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b-bis), c), d), e), g), g-ter e g quater) del primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in sostanza di rapporto.

Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti dalla Giunta regionale, anche su proposta del Comune, in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di locazione possono prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatiche, con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.

I requisiti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione.

Art. 4. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Civitella Roveto ed in distribuzione presso:

L'Ufficio Protocollo del Comune di Civitella Roveto negli orari di apertura al pubblico, o sul sito internet del Comune di Civitella Roveto <https://www.comune.civitella-roveto.aq.it/>;

Le informazioni utili per la compilazione della domanda potranno essere assunte presso:

Ufficio tecnico – tel. [0863 979586](tel:0863979586) -Via Roma snc – 67054 Civitella Roveto (AQ)

Le domande, debitamente sottoscritte, possono essere presentate:

- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune;
- spedite tramite raccomandata postale a/r;
- a mezzo pec all'indirizzo info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it;

Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

Tel. 0863979525 e-mail: info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it

UFFICIO TECNICO

Il comune di Civitella Roveto non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni né di eventuali disguidi postali.

La formale compilazione della domanda e la sua sottoscrizione costituirà dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000. Le dichiarazioni sostitutive, così come previsto dagli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 devono essere rese nella consapevolezza che saranno applicate le sanzioni penali in caso di dichiarazione falsa o mendace e ciò comporterà decadenze dei benefici acquisti. Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando e cioè entro il **13/12/2026**;

Per i lavoratori emigrati all'estero detto termine è prorogato di:

- 30 giorni per i residenti nell'area europea con scadenza al 12/01/2027;
- 90 giorni per i residenti in Paesi extra europei con scadenza al 11/02/2027;
- Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato o spedito la domanda dopo la scadenza del termine fissato.

Art. 5. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i documenti utili ai fini dell'ammissione e, ricorrendone le condizioni, dell'attribuzione dei punteggi preferenziali e precisamente:

- modulo di domanda;
- copia fotostatica (fronte-retro) o copia scansionata della carta di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- (per i cittadini extracomunitari) copia fotostatica o copia scansionata del permesso di soggiorno;
- attestazione ISEE in corso di validità con DSU (dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE);
- per i cittadini non residenti nel Comune di Civitella Roveto:
 1. Dichiarazione del datore di lavoro indicante il Comune di svolgimento dell'attività lavorativa del richiedente, se lavoratore dipendente. (*)
 2. Dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede o attestato della Camera di Commercio indicante il Comune di svolgimento dell'attività lavorativa, se lavoratori autonomi. (*)
 3. Nel caso di cittadino non tenuto all'obbligo di iscrizione alla CCIAA, dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti l'insussistenza del già menzionato obbligo di iscrizione alla CCIAA e l'iscrizione all'Albo Professionale o il numero di partita IVA posseduta, se lavoratori autonomi. (*)
 4. Dichiarazione del datore di lavoro per dipendenti destinati a prendere servizio in nuovi insediamenti industriali. (*)

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati tutti gli eventuali documenti volti all'attribuzione di punteggio aggiuntivo:



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

Tel. 0863979525 e-mail: info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it

UFFICIO TECNICO

CONDIZIONI SOGGETTIVE:

- 1) Per le richiedenti in accertato stato di gravidanza o per i richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti donne in accertato stato di gravidanza:
 - certificato medico attestante il concepimento del figlio entro la data di scadenza del bando (il verificarsi dell'evento nascita deve essere comunicato entro 30 giorni dal parto); (*)
- 2) Per le famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data della domanda:
 - documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione di impegno a contrarre matrimonio; (*)
- 3) Per i richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap grave:
 - certificato rilasciato dalla Commissione medica della A.S.L. comprovante la condizione di invalidità grave;
- 4) Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data del bando, in baracca, soffitte, bassi e simili, centro di raccolta, dormitori pubblici, o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi regolamentari (la condizione del biennio di permanenza non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto):
 - Certificato rilasciato dalla A.S.L. competente indicante la descrizione particolareggiata

CONDIZIONI OGGETTIVE:

- 1) Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data del presente bando, con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due persone e che utilizzano gli stessi servizi:
 - Certificato rilasciato dalla A.S.L. competente indicante la descrizione particolareggiata della situazione abitativa e dell'immobile;
- 2) Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data del presente bando, in alloggio sovraffollato:
 - Certificato rilasciato dalla A.S.L. competente attestante la situazione di sovraffollamento;
- 3) Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data del presente bando, in alloggio ant igienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione:
 - Certificato rilasciato dalla A.S.L. competente attestante la situazione di antigenicità;
- 4) Per i richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio:
 - copia autentica del provvedimento di rilascio con precisa indicazione dei motivi della intimazione o copia del provvedimento di collocamento a riposo;



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

Tel. 0863979525 e-mail: info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it

UFFICIO TECNICO

5) Per i richiedenti aventi il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato e all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente:

- copia autentica del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale (purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del suddetto provvedimento).

Tutti i documenti contrassegnati con l'asterisco (*) possono essere sostituiti da autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. I documenti devono essere prodotti in carta libera.

Art. 6. PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

CONDIZIONI SOGGETTIVE:

A-1) reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2 lettera f) della L.R. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni:

- pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: **punti 2**
- superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: **punti 1**

Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione.

A-2) richiedenti con il nucleo familiare composto da:

- 3 unità: **punti 1**
- 4 unità: **punti 2**
- 5 unità: **punti 3**
- 6 unità ed oltre: **punti 4**

A-3.a) richiedenti che alla data di presentazione della domanda hanno superato il 70° anno di età: **punti 2**

A-3.b) richiedenti che alla data di presentazione della domanda hanno superato il 70° anno di età se vivono soli o in coppia: **punti 3**

A-4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: **punti 1**

Il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

A-5) presenza di handicap gravi nel nucleo familiare: **punti 2**

E' considerato handicap grave colui al quale la minorazione, singola o multipla, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

A-6) emigrati rientrati unitamente al nucleo familiare da non oltre un anno alla data di pubblicazione del bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi: **punti 1**



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

Tel. 0863979525 e-mail: info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it

UFFICIO TECNICO

I punteggi A-3 ed A-4 non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto A-6, non possono in ogni caso essere attribuiti più di 5 punti per il complesso delle condizioni soggettive.

CONDIZIONI OGGETTIVE:

B-1) situazione di grave disagio abitativo esistente da almeno due anni alla data del bando e dovuta a:

B-1.1) abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi regolamentari: **punti 2**

B-1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, con utilizzazione degli stessi servizi: **punti 2**

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui al precedente punto b-1.1 derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

Per locali impropriamente adibiti ad abitazione, e sempre che siano privi di servizi propri regolamentari, si intendono tutti quei locali che per la loro struttura e originaria destinazione, secondo la licenza comunale e/o registrazione catastale, non sono destinati ad abitazione.

Per servizi regolamentari si intende la fruizione di uno spazio ove risultino essere rispettivamente:

Il locale cucina, il bagno composto da wc, bidet, lavabo, vasca normale o doccia.

Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano ed il tetto senza plafonature.

Per bassi e simili si intendono i locali situati sotto il livello stradale da tutti e quattro i lati, che non presentino condizioni sufficienti di abitabilità secondo il D.M. Sanità del 5.7.1975.

B-2) situazione di disagio abitativo per sovraffollamento, esistente da almeno un anno:

B-2.1) da due a tre persone a vano utile: **punti 1**

B-2.2) oltre tre persone a vano utile: **punti 2**

Per vano utile si intende ogni locale di superficie non inferiore a mq.9, con esclusione della cucina e dei servizi, che riceve aria e luce direttamente dall'esterno.

B-3) abitazione da almeno un anno in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interventi di manutenzione: **punti 2**

Per normali interventi manutentivi si intendono quelli indicati all'art.31, primo comma lettera a) della L.457/78.

B-4) i richiedenti che abitino in alloggio da rilasciarsi a seguito di:

Provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale;

Verbale di conciliazione giudiziaria; ordinanza di sgombero;

Collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: **punti 4**

Le condizioni B-1, B-2, B-3 devono essere certificate dalla A.S.L. competente con attualità alla data di pubblicazione del bando.



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

Tel. 0863979525 e-mail: info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it

UFFICIO TECNICO

*Le condizioni previste nella categoria **B-1** non sono cumulabili fra loro e con quelle previste nelle categorie **B-2** e **B-3**.*

*Le condizioni della categoria **B-2** sono cumulabili con quelle della categoria **B-3**.*

*La condizione **B-4** non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.*

Art. 7. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA, RICORSI IN OPPOSIZIONE

Il Comune, completata l'istruttoria e l'attribuzione provvisoria dei punteggi, trasmette le domande e la relativa documentazione alla Commissione di cui all'art. 7 L.R. 96/96, che procede alla redazione della graduatoria provvisoria da pubblicarsi, entro 15 gg. dalla sua formazione, nell'Albo Pretorio on line del Comune di Civitella Roveto per 15 giorni consecutivi.

Ai lavoratori emigrati all'estero viene data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, per i lavoratori emigrati all'estero entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione, in carta semplice, alla Commissione che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione in forma pubblica da parte del Presidente della Commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti con lo stesso punteggio.

Art. 8. VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva del Bando di Concorso conserva la sua efficacia sino alla formazione di nuova graduatoria conseguente ad un nuovo bando di concorso, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 96/96.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria è effettuata con le modalità previste dagli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 96/96.

Art. 9. CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è determinato, salvo eventuali successive modifiche legislative, ai sensi del titolo III della L.R. 96/96 e successive modificazioni e tiene conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario.

Art. 10. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R.445/2000);

Art. 11. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge regionale n.96/96 e modifiche.



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

Tel. 0863979525 e-mail: info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it

UFFICIO TECNICO

Art. 12. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELLA L. 241/90

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 3 della L. 241/90, si comunica che il procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti:

Amministrazione competente: Comune di Civitella Roveto

Oggetto del procedimento: Bando di Concorso Edilizia Residenziale Pubblica

Ufficio Responsabile: Ufficio Tecnico

Responsabile del Procedimento: Arch. Michele Costantini

Data di conclusione del procedimento: 11/02/2027

Data di presentazione istanza: dalla pubblicazione dell'avviso pubblico alla data del 13/12/2026

Per i lavoratori emigrati all'estero detto termine è prorogato di 30 giorni, per i residenti nell'area europea, e di 60 giorni per i residenti in Paesi extra europei.

L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti: Ufficio tecnico – Comune di Civitella Roveto – Via Roma, snc;

Informazioni relative alla raccolta dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679)

- **Finalità della raccolta**

La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria del Bando di Concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

- **Modalità di trattamento**

Il trattamento dei dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente;

- **Obbligo di comunicazione**

La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria;

- **Comunicazione e diffusione**

La comunicazione e la diffusione dei dati avverranno sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali;

- **Titolare dei dati**

Titolare dei dati è il Comune di Civitella Roveto;

- **Diritti dell'interessato**

L'interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dall'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Civitella Roveto, 14/10/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Michele Costantini



MICHELE
COSTANTINI
14.10.2026
11:59:15
GMT+02:00